



D.M. n. 131/2020

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante *“Nomina dei Ministri”*, ivi compresa la nomina della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- VISTO** il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”*, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 2019, n. 128;
- VISTO** il Capo I rubricato *“Tutela del lavoro”* del citato decreto-legge n. 101 del 2019 che all’articolo 1 disciplina *“Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015”*;
- VISTO** in particolare, il comma 1, lett. c) del suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2019 che ha inserito nel decreto legislativo n. 81 del 2015 l’intero Capo V-bis concernente *“Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”*;
- VISTO** l’articolo 47-octies del decreto legislativo n. 81 del 2015, inserito dal sopra citato articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 101 del 2019, che prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’Osservatorio permanente con il compito di verificare gli effetti delle disposizioni di cui al Capo V-bis summenzionato che stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipiedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lett. a), del codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali;
- VISTO** che il citato articolo 47-octies dispone che il suddetto osservatorio sia composto da *“rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell’articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”*;
- CONSIDERATA** la specificità del settore di riferimento e la sua costante evoluzione, nonché la recente disciplina di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, che non consentono di disporre di elementi informativi aggiornati in ordine al grado di effettiva rappresentatività delle relative organizzazioni sindacali e datoriali;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTO** il Protocollo attuativo dell'articolo 47-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (CCNL Logistica, Trasporti merci, Spedizione) del 2 novembre 2020 sottoscritto dalle associazioni datoriali (AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, ASSOTIR, CLAAI, CNA FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CONFTRASPORTO, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, UNITAI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, CONFETRA, FEDESPEDI, FEDIT, FIAP, FISI, LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI, SNA – CASARTIGIANI, TRASPORTO UNITO/FIAP) e dalle organizzazioni sindacali nazionali (FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL TRASPORTI);
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Rider del 15 settembre 2020, sottoscritto da ASSODELIVERY e UGL RIDER;
- RITENUTO** pertanto di individuare, in fase di prima applicazione dell'articolo 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, quali organizzazioni datoriali e sindacali di riferimento, le Parti che hanno sottoscritto il citato Protocollo del 2 novembre 2020 ed il richiamato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Rider del 15 settembre 2020;
- RAVVISATA** altresì l'opportunità di coinvolgere, in considerazione della particolare dinamicità del settore delle piattaforme digitali, anche le realtà datoriali di livello nazionale che, benché non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza, hanno finora sviluppato una significativa presenza nel settore;
- RITENUTO** di definire, con il presente decreto, la composizione dell'Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

DECRETA

Articolo 1

(Finalità del decreto e costituzione dell'Osservatorio permanente in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali)

1. Il presente decreto disciplina la composizione dell'Osservatorio permanente in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, di seguito denominato "Osservatorio permanente", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 2 *(Composizione)*

1. L'Osservatorio permanente è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, coadiuvato dal Responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro e dal Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, ed è composto dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni datoriali e sindacali:

ASSOCIAZIONI DATORIALI:

- CONFINDUSTRIA
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- CNA
- CASA ARTIGIANI
- ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE
- ASSODELIVERY

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL
- RidersXiDiritti

2. A ciascuna delle associazioni/organizzazioni di cui al comma 1 si provvederà a chiedere la designazione dei rispettivi rappresentanti.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio permanente possono partecipare in qualità di uditori, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali o del suo delegato, altre realtà datoriali di livello nazionale che hanno maturato una significativa presenza nel settore.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 3

(Funzioni)

1. L'Osservatorio permanente, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del capo V-bis "Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali" del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle citate disposizioni e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Articolo 4

(Segreteria dell'Osservatorio permanente)

1. I compiti della segreteria amministrativa dell'Osservatorio permanente sono svolti dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Articolo 5

(Oneri e compensi)

1. Le attività dell'Osservatorio permanente sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurate con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
2. Ai componenti dell'Osservatorio permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Roma, 13 NOV 2020

Nunzia Catalfo